



CAPITOLO III

LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON

MESSA ALLA PROVA

(Paolo Bernazzani)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il profilo sostanziale. Limiti edittali all'applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova. - 3. La disciplina processuale. L'inapplicabilità dell'istituto della sospensione con messa alla prova nei processi a citazione diretta in caso di dichiarazione di apertura del dibattimento anteriore alla legge n. 67 del 2014. - 4. (Segue): L'inapplicabilità della messa alla prova nel giudizio di appello e di cassazione. - 5. L'autonoma ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. - 6. Gli effetti dell'impugnazione dell'imputato avverso provvedimenti in tema di messa alla prova sulla posizione della parte civile. - 7. L'esclusione di un'ammissione parziale all'istituto.

1. Premessa.

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli imputati maggiorenni, introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato realizzato mediante la previsione e l'inserimento nel codice penale degli artt. 168-*bis*, 168-*ter* e 168-*quater*, unitamente ad un complesso di disposizioni processuali, contemplate dagli artt. 464 *bis*-464 *novies* all'interno del nuovo Titolo V *bis* del Libro VI del codice di rito.

Con tale apparato di norme, il legislatore ha voluto prevedere un sistema di “probation” nella fase istruttoria in relazione ad un catalogo di reati commessi da imputati maggiorenni, secondo un modello ispirato, pur con una disciplina autonoma e peculiare, al paradigma di riferimento adottato nel procedimento minorile (art. 28 del d.p.r. n. 448 del 1988 e art. 27 delle relative norme di attuazione, approvate con d.lgs. n. 272 del 1989), nel quale la messa alla prova precede la pronuncia di una sentenza di condanna.

L'obiettivo che tale forma di “probation” processuale intende perseguire è quello di offrire all'imputato processato per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante dalla detenzione in un istituto di pena, oltre che quello insito nella stessa pronuncia di una sentenza di condanna; obiettivo concepito anche in funzione deflattiva dei procedimenti



penali, da attuarsi attraverso una forma di rinuncia statutale alla potestà punitiva che si traduce nella dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice, condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita.

L’impianto dell’istituto risulta, dunque, sensibile ai principi di proporzionalità e legalità della pena e del finalismo rieducativo che deve ispirare la stessa, in linea con quanto stabilito dall’art. 27 Cost.

La messa alla prova, in particolare, comporta, oltre alla tenuta da parte dell’imputato di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, al risarcimento del danno, l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un particolare programma. La concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (art. 168-*bis* cod. pen.). L’esito positivo della prova, come osservato, “estingue il reato per cui si procede” (art. 168-*ter* cod. pen.). Sotto il profilo sostanziale, dunque, viene ad essere introdotta una vera e propria causa di estinzione del reato, collocata nel capo I del Titolo VI del codice penale, subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena; tale innovazione si abbina, sul piano processuale, alla previsione di un autonomo modulo di definizione alternativa della vicenda processuale, inserito in un apposito titolo (V- *bis*) del Libro VI, dedicato ai procedimenti speciali, del codice di rito.

Proprio sul “doppio profilo”, sostanziale e processuale, che caratterizza il nuovo istituto si innestano, come si vedrà, alcune delle questioni più delicate che la Suprema Corte, nella sua opera nomofilattica, è stata chiamata a risolvere.

2. Il profilo sostanziale. Limiti edittali all’applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Come si è osservato, la finalità primaria dell’istituto introdotto dall’art. 3 della L. n. 67 del 2014 va ravvisata, indiscutibilmente, nell’intento di deflazionare le pendenze penali attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato, che rappresenta lo sbocco di un vero e proprio procedimento speciale che configura una forma di definizione, alternativa e anticipata, della vicenda processuale.



Una delle condizioni essenziali per l'accesso al rito alternativo introdotto dalla L. n. 67 del 2014 è che il reato per cui si procede sia punito con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni.

In tale prospettiva, una delle principali questioni controverse attiene proprio alle modalità di determinazione del limite di pena edittale quale presupposto per l'ammissione al nuovo istituto della "probation".

Esaminando impugnazioni relative a provvedimenti di giudici di merito che avevano affermato il principio secondo cui, per la determinazione di tale presupposto, non sarebbe consentito prescindere dal rilievo, nel caso concreto, della contestazione di circostanze aggravanti, siano esse ordinarie o ad effetto speciale - dovendosi considerare, in tal caso, l'aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti stesse -, la Corte, con un significativo gruppo di decisioni, ha fissato le coordinate ermeneutiche che presiedono all'esatta individuazione dei limiti oggettivi di accesso alla messa alla prova.

L'*actio finium regundorum* relativa alla precisa delimitazione del perimetro delle fattispecie astratte per le quali è ammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato si giova, in particolare, di una serie di pronunce (**Sez. VI, 9 dicembre 2014, n. 6483/2015, Gnocco, Rv. 262341; Sez. IV, 10 luglio 2015, n.32787, Jenkins; Sez. II, 14 luglio 2015, n. 33461, Ardissonne, Rv. 264154**), accomunate dalla enunciazione del medesimo principio di diritto, secondo il quale *"in tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della probation di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale"*.

Il tessuto motivazionale sul quale si incardina l'illustrato principio di diritto è particolarmente articolato in **Sez. VI, 9 dicembre 2014, n. 6483/2015, Gnocco, cit.** La Corte, muovendo da una puntuale ricognizione della *ratio* deflattiva perseguita dal legislatore, offre una precisa chiave di lettura del dato normativo di riferimento, interpretato, in primo luogo, alla luce del relativo tenore letterale e in considerazione degli spunti di raffronto garantiti dal sistema. In tale prospettiva, innanzitutto, l'art. 168 *bis*, comma 1, cod. pen., nel richiamare i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena



detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, non esplicita alcun riferimento testuale alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti: il dato risulta ancor più pregnante ove si consideri l'esistenza, nel sistema normativo, di ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto la rilevanza di eventuali circostanze aggravanti, così come avvenuto, ad esempio, per l'art. 4 cod. proc. pen., che in punto di competenza fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale; ugualmente provvede l'art. 278 cod. proc. pen., in relazione all'applicazione delle misure cautelari; ancora, l'art. 157 cod. pen. alle medesime aggravanti fa esplicito riferimento ai fini della determinazione del dato edittale ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

In piena sintonia con l'esegesi letterale e sistematica della norma, anche le indicazioni emergenti dai lavori preparatori afferenti la legge n. 67 del 2014 conducono, ad avviso della decisione in esame, a conclusioni del tutto convergenti, posto che negli stessi il silenzio del dato normativo sul punto in questione viene univocamente ricondotto all'esigenza di distinguere la soluzione normativa adottata in tema di "probation" da quelle, già contemplate nell'ordinamento, nelle quali i parametri di riferimento espressamente includono l'operatività delle aggravanti speciali o ad effetto speciale: ciò nella prospettiva di assicurare una più ampia e sicura realizzazione delle finalità deflattive dell'istituto. Conclusioni non dissimili è lecito ricavare, altresì, dall'analisi dei vari testi oggetto di valutazione nei passaggi parlamentari, tesi a dimostrare la consapevole volontà di rendere le aggravanti, quali che esse siano, influenti in merito alla determinazione del limite edittale preso in considerazione per l'applicabilità della norma.

Infine, la pronuncia in esame evidenzia come il riferimento operato dall'art. 168 *bis* cod. pen. ai reati catalogati dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., non autorizzi affatto a ritenere che il legislatore abbia inteso far coincidere il ventaglio di fattispecie astratte attratte nell'orbita della "probation" con quelle per le quali è consentita la citazione diretta a giudizio, posto che "ove il legislatore avesse inteso tracciare una siffatta coincidenza, si sarebbe al fine riportato per intero al disposto dell'art. 550 cod. proc. pen.". Secondo la Suprema Corte, invero, la *ratio* che ispira il (non casuale) richiamo al solo secondo comma dell'art. 550 cit. è rinvenibile, piuttosto, nell'esigenza di non escludere l'applicazione del



nuovo istituto a quei reati di competenza collegiale puniti con pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni, coerentemente con la funzione deflattiva perseguita dal legislatore con l'introduzione della nuova disciplina.

In tale ottica, risulta del tutto significativa la pretermissione di qualsivoglia riferimento al primo comma dell'art. 550 cit., che, nel riferirsi al limite edittale massimo di quattro anni di reclusione, fa esplicito riferimento all'art. 4 stesso codice, il quale, come già osservato, contempla anche le aggravanti ad effetto speciale quale fattore incidente sul *quantum* edittale.

Un ulteriore arricchimento del tessuto argomentativo che correda la trattazione della problematica in esame viene fornito dalla sentenza della **Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 32787, Jenkins**. Tale decisione (si tratta di annullamento con rinvio del provvedimento, adottato dal G.U.P., di rigetto della richiesta ex art. 168 *bis* cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 80 del medesimo d.P.R.) osserva, in particolare, che il mancato richiamo alla possibile incidenza delle aggravanti *“è coerente con la previsione dell'ammissibilità dell'istanza di sospensione e messa alla prova in una fase procedimentale (art. 464 bis cod. proc. pen.) in cui al giudice non è consentito pronunciarsi sulla fondatezza dell'accusa così come formulata, se non in termini negativi circa la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.”* .

Quella introdotta dalla legge n. 67 delle 2014 è, infatti, *“una probation giudiziale nella fase istruttoria, assimilabile al modello adottato nel procedimento minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, e art. 27 disp. att., approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272), nel quale la messa alla prova precede la pronuncia di una sentenza di condanna”*. A ciò si aggiunga che l'art. 464 *ter* cod. proc. pen. ammette la proposizione della richiesta di sospensione con messa alla prova nella fase delle indagini preliminari, tratteggiando un procedimento a struttura dialettica, mediante il tempestivo coinvolgimento informativo del pubblico ministero, funzionale all'espressione del consenso o del dissenso, che non può non riguardare la sussistenza di tutti i presupposti applicativi dell'istituto, anche rispetto all'ipotesi accusatoria formulata dall'organo inquirente; il tutto anche nell'ipotesi in cui l'indagato solleciti il potere decisorio del giudice in eventuale contrasto con il pubblico ministero che non abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per avvisare



l'interessato della facoltà di chiedere di essere messo alla prova, ex art. 141 *bis* disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall' art. 5 della legge n. 67 del 2014.

In relazione agli illustrati principi si è, peraltro, registrato un contrasto all'interno della giurisprudenza della Suprema Corte. **Sez. VI, 30 giugno 2015, n. 36687, Fagrouch, Rv. 264045** ha affermato il principio di diritto così massimato: *“In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, comma 1, cod. pen., e 550, comma 2, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la voluntas legis - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma 1, cod. pen. all'art.550, comma 2, cod. proc. pen. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica)”*.

Sotto il profilo metodologico, la pronuncia in esame invoca una soluzione interpretativa che risponda a canoni di unità e coerenza del sistema ed afferma la necessità di applicare, ai fini contemplati dall'art. 168 *bis* cod. pen., i medesimi criteri di determinazione della pena specificati dall'art. 4 cod. proc. pen. in materia di individuazione della competenza. A detti criteri, del resto (come già osservato), rinviano numerose altre disposizioni del codice di rito, quali quelle contenute nell'art. 278, in materia di applicazione di misure cautelari, nell'art. 379, in tema di arresto e fermo, e nell'art. 550, in ordine all'individuazione dei casi di citazione diretta a giudizio.

I medesimi criteri - che prevedono debba tenersi conto della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, ma non della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - dovranno trovare applicazione, per la sentenza in commento, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 168 *bis* cod. pen., sia in ragione della invocata coerenza ed unicità del sistema, sia in quanto una diversa soluzione si porrebbe in insanabile contrasto con il criterio “qualitativo”, attuato con l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 550 cod. proc. pen.



Con tale richiamo, il legislatore avrebbe scelto di “*indicare normativamente*” i delitti per i quali, (anche) ai fini della determinazione dei limiti edittali di pena per la messa alla prova, non rileva la presenza di aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria o di quelle ad effetto speciale.

Al di fuori da tale ventaglio di ipotesi, ad avviso della sentenza in esame, resterebbe fermo il criterio “quantitativo” soggetto ai limiti di pena determinati *ex art.* 4 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 550 , primo comma, cod. proc. pen. e implicitamente fatto proprio dall’art. 168 *bis* cod. pen.

In conclusione, secondo la tesi patrocinata dalla decisione in esame, l’art. 168 *bis* cod. pen. riprodurrebbe integralmente il perimetro normativo previsto dell’art. 550, primo e secondo comma, cod. proc. pen., rendendo applicabile l’istituto della messa alla prova a tutti quei delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica.

3. La disciplina processuale. L’inapplicabilità dell’istituto della sospensione con messa alla prova nei processi a citazione diretta in caso di dichiarazione di apertura del dibattimento anteriore alla legge n. 67 del 2014.

Ai fini di un conveniente inquadramento del tema in esame e di una più immediata comprensione dei profili problematici che ad esso afferiscono, appare opportuno ricordare, in via preliminare, che l’art. 464 *bis*, comma 2, cod. proc. pen., introdotto nel sistema processuale penale dall’art. 4, comma 1, lett. a) della L. 28 aprile 2014, n. 67, fissa i termini entro i quali, a pena di decadenza, l’imputato può formulare la richiesta; in particolare, la norma codicistica prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta, oralmente o per iscritto, “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 o 422, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio”, dovendo, conseguentemente, ritenersi tardiva la richiesta formulata oltre tali specifiche scansioni processuali.

Sin dall’entrata in vigore del nuovo istituto, è apparsa evidente la delicatezza dell’inquadramento sistematico delle norme che lo disciplinano, foriero di rilevanti conseguenze soprattutto in tema di applicabilità delle disposizioni in esame ai processi in



corso, non avendo il legislatore contemplato alcuna norma transitoria. Se, come si vedrà, la collocazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 464 *bis* e seguenti cod. proc. pen., nel libro VI (dedicato ai procedimenti speciali), dopo il titolo V, nell'ambito del nuovo titolo V *bis*, consente di ritenere che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati maggiorenni configuri un vero e proprio procedimento speciale, che si aggiunge al giudizio abbreviato, all'applicazione delle pena su richiesta delle parti, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato ed al procedimento per decreto, la principale questione sottoposta al vaglio della giurisprudenza di legittimità e, in ultimo, della stessa Corte Costituzionale, concerne quei processi a citazione diretta nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata anteriormente alla entrata in vigore, in data 17 aprile 2014, del nuovo istituto. In assenza di norme transitorie, invero, si è sostenuto che, in tale ipotesi, la richiesta di messa alla prova dovrebbe considerarsi utilmente proposta sino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, posto che, in caso contrario, si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra processi in cui si sia già verificata la dichiarazione di apertura del dibattimento e processi non ancora approdati a tale snodo; una disparità non giustificabile perché legata ad un diverso sviluppo processuale dipendente da circostanze contingenti se non, in definitiva, dal mero decorso del tempo.

La questione così tratteggiata ha conosciuto un fondamentale, e probabilmente definitivo, approdo decisorio grazie alla recentissima sentenza n. 240 del 2015 (in G. U. n. 48 del 2 dicembre 2015) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464 *bis*, comma 2, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale ordinario di Torino in composizione monocratica, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all'art. 15 *bis*, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118, preclude l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.



Poiché l'apparato motivazionale di tale decisione compone, in una sintesi organica ed estremamente puntuale, le approfondite argomentazioni già fatte proprie da diverse decisioni della Suprema Corte che, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo istituto, hanno affrontato anche il profilo della legittimità costituzionale del regime di accesso alla "probation" sotto il profilo della maturazione di determinate scansioni processuali aventi portata preclusiva, appare estremamente opportuno ed utile ripercorrere immediatamente, in rapida sintesi, i fondamentali passaggi motivazionali della decisione della Consulta, in quanto il loro esame permette al tempo stesso di inquadrare con la massima incisività anche gli snodi dimostrativi che hanno ispirato le conformi decisioni della Cassazione che si stagliano sullo sfondo della pronuncia del Giudice delle leggi.

In tale prospettiva, è indispensabile precisare, in via di prima approssimazione, che la disciplina normativa in esame, ad avviso del giudice rimettente, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto individua un "*discrimine unico*", valido tanto per i processi nuovi quanto per quelli già in corso, sì da determinare una disparità di trattamento fra soggetti che, pur versando nelle medesime condizioni sostanziali, si trovino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge in diverse fasi del processo di primo grado. Sarebbe violato, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, attesa la deroga, ritenuta ingiustificata, al principio della retroattività della *lex mitior* con riferimento ai processi pendenti in primo grado nei quali era già intervenuta la preclusione processuale al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. Ciò, s'intende, per la mancanza di una norma transitoria che consenta l'applicazione del nuovo istituto, nei processi in corso, anche dopo l'apertura del dibattimento.

Parimenti, è stato denunciato il contrasto della norma impugnata con l'art. 24 Cost., sotto il profilo della esclusione della facoltà di richiedere l'accesso a riti alternativi, e, infine, con l'art. 111 Cost., venendo pregiudicato "*il diritto ad essere sottoposto ad un giusto processo (inteso come diritto ad una scelta del rito pienamente consapevole, assunta in base alla previsione ed alla ponderazione di rischi connessi alla possibilità di previamente valutare le opzioni offerte e ad una ordinata, corretta e fisiologica successione di atti processuali)*".

In tale prospettiva, la Corte, dopo aver riconosciuto che il nuovo istituto ha, da un lato, effetti sostanziali, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, e, dall'altro, è



“connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova”, ha rimarcato come, in una prospettiva squisitamente processuale, del tutto giustificabile ed immune da censure di incostituzionalità in relazione al parametro consacrato nell'art. 3 Cost. è la scelta legislativa di parificare la disciplina del termine per la richiesta, senza distinguere tra processi in corso e processi nuovi.

In particolare, la Corte costituzionale, richiamando precedenti pronunzie in cui aveva riconosciuto l'ampia discrezionalità del legislatore nello stabilire la disciplina temporale di nuovi istituti processuali, sicché le relative scelte, ove non manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale (ordinanze n. 455 del 2006 e n. 91 del 2005), ha stabilito che la peculiare fissazione del termine per formulare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova è intrinsecamente collegata “alle caratteristiche e alla funzione dell'istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo”, onde la preclusione oggetto di censura “dipende solo dal diverso stato dei processi che la subiscono”.

In tale dimensione argomentativa, la decisione in esame ha riconosciuto come analoga questione si fosse posta in passato per il regime transitorio del giudizio abbreviato (art. 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito), occasione in cui la Corte aveva escluso qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost. nella limitazione dell'accesso al rito alternativo ai soli procedimenti in corso in cui il dibattimento non fosse stato ancora aperto, coerentemente con lo scopo deflattivo del rito abbreviato, volto a consentire la sollecita definizione del giudizio, escludendo la fase dibattimentale (C. cost., sent. n. 277 del 1990).

Quanto all'invocato profilo di contrasto con il parametro di cui all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 C.E.D.U., ravvisato nel fatto che la mancanza di una disciplina transitoria impedirebbe l'applicazione retroattiva di una norma penale di favore (cfr. Corte EDU sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia), la Corte osserva che la preclusione di cui il giudice *a quo* lamenta gli effetti “è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, rispetto alla quale il riferimento all'art. 7 della CEDU risulta fuori luogo”. In particolare, l'art. 464 *bis* cod.



proc. pen. è espressione del principio *tempus regit actum*; principio certamente derogabile da una diversa disciplina transitoria, la cui mancanza, tuttavia, non risulta censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU.

La sentenza della Consulta, a tale riguardo, non manca di sottolineare come la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo abbia fissato precisi limiti all'operatività del principio di retroattività della *lex mitior*, circoscritto alle sole “*disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono*” (decisione 27 aprile 2010, Morabito c. Italia; nello stesso senso, cfr. la già citata sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia). All'opposto, “*sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità*” (cfr. anche C. Cost., sent. n. 236 del 2011).

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel declinare puntualmente tali principi, ha escluso la violazione dell'art. 7 della CEDU in un caso in cui era contestato il termine per richiedere il giudizio abbreviato previsto dall'art. 4 *ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 5 giugno 2000, n. 144; in tale occasione, la Corte di Strasburgo ha operato una chiara distinzione fra norme sostanziali e norme processuali ed ha escluso che queste ultime potessero comportare la violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU laddove il legislatore italiano aveva limitato l'applicazione delle nuove modalità di accesso al predetto rito alternativo ai soli casi in cui il dibattimento pubblico non avesse ancora avuto luogo (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 aprile 2010, cit.).

In un simile contesto, destinate ad essere caducate sono anche le questioni relative alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., posto che la concreta declinazione del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo non potrebbe in alcun modo attribuire all'imputato, nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma impugnata, la facoltà di scegliere il nuovo procedimento speciale, del quale, invece, è stata legittimamente esclusa l'applicabilità.

Il nucleo motivazionale della decisione della Consulta, così tratteggiato, permette di ripercorrere agevolmente, “a ritroso”, il conforme percorso argomentativo adottato dalle



pronunzie della Suprema Corte intervenute in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale.

In special modo, la Cassazione ha espresso un orientamento ispirato ai medesimi registri con **Sez. III, 24 aprile 2015, n. 27071, Frasca Rv. 263815**, così massimata: *“In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, deve ritenersi tardiva - in assenza di una specifica disciplina transitoria - l’istanza di sospensione proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, pur se tale dichiarazione sia anteriore all’entrata in vigore della predetta L. n. 67”*. La decisione ha, in particolare, posto in rilievo che l’assenza, da parte del legislatore, di qualsivoglia regolamentazione transitoria (a differenza di quanto avvenuto con l’art. 30, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, in tema di messa alla prova nei confronti dei minorenni) deve essere considerata come scelta non sindacabile fintantoché la stessa non dia luogo a conseguenze palesemente irragionevoli.

La decisione citata si colloca nel solco di Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 47587, Calamo, Rv. 261255, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 *bis*, secondo comma, cod. proc. pen., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, *“in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile”*.

Tale ultima decisione si segnala altresì, come sopra osservato, per aver escluso i prospettati dubbi di legittimità costituzionale in ordine ai limiti di proponibilità della richiesta di ammissione al nuovo istituto, precorrendo nelle tappe essenziali l’iter argomentativo che verrà in seguito fatto proprio dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 240 del 2015.

Affermando l’appartenenza della relativa disciplina all’area di discrezionalità del legislatore, come tale insindacabile se non nel caso di palese irragionevolezza (pertinente è il richiamo a C. cost., sent. n. 393 del 2006, a proposito della norma transitoria di cui all’art. 10, terzo comma, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 in tema di prescrizione), la Suprema Corte ha posto l’accento sul *“carattere alternativo del procedimento di messa alla prova*



rispetto all'accertamento giudiziale penale”, che non rende irragionevole la fissazione del termine finale di presentazione della richiesta in esame al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, in caso di procedimenti con citazione diretta a giudizio, in assenza di alcuna disciplina transitoria di diverso tenore (invero, la L. 11 agosto 2014, n. 118 ha bensì introdotto nella legge n. 67 del 2014 la disposizione transitoria di cui all’art. 15 *bis*, ma tale norma concerne il solo Capo III della legge e la disciplina di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, non il Capo II relativo alla messa alla prova); sarebbe, all’opposto, la possibilità di presentare detta richiesta alla prima udienza successiva all’entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 a rivelarsi irragionevole, traducendosi nell’introduzione di un termine in realtà mobile, “*posto che detta udienza potrebbe avere luogo ad istruttoria dibattimentale sia in corso che conclusa, durante la discussione finale o addirittura coincidere con quella fissata unicamente per la lettura del dispositivo*”, con grave compromissione delle ragioni di economia processuale e in potenziale contrasto anche con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Con riferimento, infine, all’esatta individuazione del perimetro applicativo del principio di retroattività della *lex mitior*, così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione EDU, la decisione in esame accoglie l’autorevole interpretazione, già illustrata, secondo cui esso concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono (v. Corte cost. n. 236 del 2011, secondo la quale il principio di retroattività della *lex mitior* riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’area di operatività di tale principio le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, nel senso che questo sia ritenuto penalmente lecito o, comunque, di minore gravità).

Per converso, l’istituto della messa alla prova “*si configura come un percorso del tutto alternativo rispetto all’accertamento giudiziale penale*”, che, tuttavia, non incide sulla valutazione sociale del fatto, di stampo negativo, che resta quindi il presupposto per imporre all’interessato che ne abbia fatto richiesta un programma di trattamento al cui esito positivo è ricollegata l’estinzione del reato.



Ne deriva, ad avviso della Corte, l'estraneità del caso di specie all'ambito di operatività del principio di retroattività della *lex mitior* e, quindi, il rispetto del parametro di legalità costituzionale dell'art. 117, comma 1, Cost.

In ordine ai medesimi temi va, infine, registrato il differente approccio manifestato dall'ordinanza della Sez. IV, 9 luglio 2014, n. 30559, Dalvit, che, nell'affrontare la questione dell'applicabilità delle nuove norme nell'ambito di quei processi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 avevano superato la descritta soglia processuale, stabilita a pena di decadenza, ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, attesa la *“delicatezza della materia e la possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto, afferenti il regolamento di diritti di rilievo costituzionale”*. Nell'alternativa fra le ragioni a sostegno dell'applicazione del principio della retroattività della *lex mitior* in materia sostanziale ed il canone processuale del *tempus regit actum*, il provvedimento evidenzia, comunque, come *“la soluzione più garantista, che meglio coniuga le esigenze difensive con un portato normativo non leggibile in modo inequivoco, è ovviamente quella dell'immediata applicabilità dell'istituto della messa alla prova anche ai fatti pregressi e per i processi pendenti, pur in assenza di una disciplina transitoria, in applicazione delle regole generali previste dall'art. 2, comma 4, c.p. e dei principi sopra indicati”*. La questione prospettata, peraltro, non è stata concretamente esaminata dalle Sezioni Unite, essendo stati restituiti gli atti alla sezione ordinaria stante l'impossibilità di fissazione prima che intervenisse la scadenza del termine di prescrizione del reato. La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in ogni caso, attesta il raggiungimento – almeno allo stato – di una soluzione interpretativa univoca ed aliena dall'alimentare contrasti decisori.

4. (segue): L'inapplicabilità della messa alla prova nel giudizio di appello e di cassazione.

Nel medesimo solco argomentativo delle pronunce sopra esaminate, si collocano quelle decisioni che hanno univocamente affermato l'inapplicabilità dell'ammissione alla prova nel giudizio di appello o di cassazione - e la correlativa impossibilità per l'imputato di sollecitare, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito - sul presupposto della natura dell'istituto in esame, che presuppone lo



svolgimento di un *iter* processuale alternativo alla celebrazione del giudizio per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio *tempus regit actum* e, quindi, la necessaria collocazione della richiesta in una fase anticipata del procedimento.

Nel medesimo contesto, la Corte non ha mancato di evidenziare, con motivazione che si ispira puntualmente ai registri argomentativi già esaminati, che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della *lex mitior* e che proprio un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa disciplina può farla ritenere corretta espressione di discrezionalità legislativa, caratterizzata dalla scelta di ancorare ad un preciso momento procedurale la possibilità di proporre l'istanza (Sez. fer., 31 luglio 2014, n. 35717, Ceccaroni, Rv. 259935; Sez. fer., 9 settembre 2014, n. 42318, Valmaggi, Rv. 261096; **Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 18265, Capardoni, Rv. 263792; Sez. II, 9 marzo 2015, n. 26761, Lariccia, Rv. 264221; Sez. III, 14 aprile 2015, n. 22104, Zheng, Rv. 263666; Sez. V, 9 giugno 2015, n. 35721, Gasparini, Rv. 264259**).

In un simile contesto ricostruttivo, merita, da ultimo, di essere segnalata Sez. fer., n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935 anche per la puntuale analisi del dato normativo che avvalorava l'illustrata conclusione circa la natura alternativa del procedimento finalizzato alla messa alla prova rispetto alla celebrazione del giudizio (conclusione, come s'è visto, avallata anche dalla Corte costituzionale): tale natura si evince sia dalla previsione, da parte delle disposizioni del codice di rito, di termini rigorosi (art. 464 *bis*, comma 2; art. 464 *quater*, comma 9), tutti precedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento o la formulazione delle conclusioni ex artt. 421 e 422 cod. proc. pen.); sia dalle peculiari valutazioni in fatto demandate al giudice (quali l'acquisizione di ulteriori informazioni, ex art. 464 *bis*, comma 5; l'apposizione di modifiche od integrazioni d'ufficio al programma, con decisione ispirata ai parametri ex art. 133 cod. pen., come previsto dall'art. 464 *quater*; la modifica delle prescrizioni originarie, ex art. 464 *quinquies*, comma 3; la deliberazione sull'esito, ex art. 464 *septies*; la revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova, ex art. 464 *octies*); sia, infine, dall'immediata ricorribilità per cassazione delle ordinanze che decidono sulla richiesta originaria o sulla revoca ex artt. 464 *quater*,



comma 7 e 464 *octies*, comma 3, secondo un meccanismo che la sentenza in esame ritiene costituire eccezione solo apparente al principio di cui all'art. 586 cod. proc. pen. (e, altresì, di cui agli art. 448, ultimo periodo e 438, in relazione a Corte cost. sent. n. 23/1992), posto che nel caso della messa alla prova manca del tutto un giudizio sul merito dell'imputazione, non potendo ritenersi tale la mera valutazione preliminare *ex* art. 129 contemplata dall'art. 464 *quater*, comma 1.

5. L'autonoma ricorribilità per cassazione dell' ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

In ordine al regime di impugnabilità, in via autonoma ovvero congiuntamente alla sentenza, dell'ordinanza di diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova, va registrato un primo indirizzo interpretativo, corroborato da diverse sentenze della Suprema Corte (**Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 24011, B., Rv. 263777; Sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, Allotta; Sez. III, 24 aprile 2015, n. 27071, Frasca, Rv. 263814; Sez. II, 6 maggio 2015, n. 20602, Corallo, Rv. 263787; Sez. VI, 30 giugno 2015, n. 36687, Fagrouch, Rv. 264046**), secondo cui la predetta ordinanza di rigetto è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell'art. 464 *quater*, comma 7, cod. proc. pen. include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, introducendo una deroga al principio generale dell'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali solo unitamente alle sentenze, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. (principio del resto operante, ai sensi dello stesso art. 586, “quando non è diversamente stabilito dalla legge”).

In particolare, **Sez. III, 24 aprile 2015, n. 27071, Frasca, cit.**, a sostegno della conclusione illustrata, ha rimarcato come sia significativo, *a contrariis*, che la stessa Corte, con riguardo all'istituto della messa alla prova nei confronti di imputati minorenni, a suo tempo sia giunta ad escludere l'impugnabilità in via autonoma dell'ordinanza che abbia respinto la relativa richiesta sulla base, in quel caso, della specifica previsione di ricorribilità per cassazione strettamente riguardante la sola ordinanza dispositiva della sospensione e della messa alla prova, così valorizzando la concatenazione fra specifiche



disposizioni quali quelle dettate dall'art. 28, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 448 del 1988 (cfr. Sez. I, 24 aprile 1995, n. 2429, Zagarella, Rv. 201298).

A tale impostazione si contrappone un diverso orientamento ermeneutico, di cui è espressione, in particolare, **Sez. V, 15 dicembre 2014, n. 5673/2015, A.T., Rv. 262106**, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, ritenendo operante il richiamato principio generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen.

In senso del tutto analogo si sono espresse anche **Sez. V, 14 novembre 2014, n. 5656/2015, Ascione, Rv. 264270, Sez. II, 12 giugno 2015, n. 40397, Fratuscio, Rv. 264574 e Sez. V, 3 giugno 2015, n. 25666, Marcozzi**: secondo tale ultima decisione, in particolare, l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464 *quater* cod. proc. pen. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento di ammissione al beneficio, poichè soltanto in tale ipotesi non sarebbe altrimenti consentito alle parti alcun gravame contro la decisione assunta.

Nella stessa dimensione ricostruttiva, la decisione da ultimo citata ha osservato che non può darsi rilievo, al fine di ritenere che la norma in oggetto si riferisca anche al provvedimento di rigetto della richiesta, al fatto che sia stata espressamente sia attribuita anche all'imputato la legittimazione a ricorrere per cassazione, *“giacché questi può avere interesse ad impugnare anche il provvedimento di accoglimento con il quale siano state imposte prescrizioni considerate troppo gravose o comunque eccentriche rispetto al contenuto del programma di trattamento proposto, così come la valutazione in esso compiuta circa l'assenza delle condizioni per una pronunzia ex art. 129 cod. proc. pen., provvedimento avverso al quale, come accennato, non avrebbe altrimenti rimedio”*.

Analogamente, neppure il rilievo che l'art. 464 *quater*, comma 7, cod. proc. pen. faccia generico riferimento alla “ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova” avrebbe efficacia dirimente, dal momento che tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei commi precedenti, che disciplinano l'oggetto e gli effetti del provvedimento di accoglimento, mentre del provvedimento di reiezione si occupa soltanto il successivo nono comma, *“all'esclusivo fine di prevedere la facoltà di riproposizione della richiesta”*.

La decisione in esame, infine, non manca di sottolineare – in una prospettiva evidentemente opposta rispetto a quella che informa la già citata **Sez. III, 24 aprile 2015**,



n. 27071 - come l'analoga disciplina dell'istituto della messa alla prova previsto dall'art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988, sia stata interpretata in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della ricorribilità dei soli provvedimenti applicativi della misura (cfr. Sez. IV, 18 giugno 2002, n. 34169, Tenerelli, Rv. 225953; Sez. I, 24 aprile 1995, n. 2429, Zagarella, Rv. 201298; Sez. I, 22 marzo 1995, n. 4518, Biasco, Rv. 201137; *contra*, Sez. I, 9 novembre 1992, n. 11650, Mancini, Rv. 192579)

6. Gli effetti dell'impugnazione dell'imputato avverso provvedimenti in tema di messa alla prova sulla posizione della parte civile.

Sulla questione concernente gli effetti prodotti sulla posizione delle altre parti processuali per effetto dall'impugnazione proposta dall'imputato avverso provvedimenti in tema di messa alla prova, **Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 18265, Capardoni, Rv. 263791** si segnala per l'enunciazione del principio secondo il quale, *“qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall'imputato, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità nel giudizio di appello della richiesta di applicazione dell'istituto della messa alla prova e il computo della pena)”*.

La Corte, nell'osservare che, in consimili ipotesi, rimane impregiudicata la possibilità di adire il giudice civile anche all'esito positivo del percorso di messa alla prova ai fini del risarcimento del danno subito, ha rimarcato come la soluzione adottata trovi sostegno anche negli arresti giurisprudenziali, seppur relativi alla diversa ipotesi di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in cui si è affermato che non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civilistici, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria, in quanto - premesso che l'interesse ad impugnare non si fonda sulla sola discordanza fra la decisione impugnata e la pronuncia cui si tende mediante il gravame, occorrendo altresì che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente - tale pronuncia si limita ad accertare la



congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato e non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, non producendo, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (cfr. Sez. V, 6 giugno 2008, n. 27392, Di Rienzo). La sentenza della Sez. II, Capardoni ritiene che le medesime conclusioni valutative possano trovare applicazione anche nell'ipotesi che qui occupa, ove la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, se possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Escluso il caso, all'evidenza non problematico, di risarcimento integralmente satisfattivo per la parte offesa già costituita parte civile, la Corte osserva che un eventuale risarcimento parziale o, in ipotesi, l'assenza di risarcimento non potrà rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, non determinando, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

7. L'esclusione di un'ammissione parziale all'istituto.

Altra questione particolarmente delicata che ha formato oggetto di intervento della Corte attiene alla possibilità di accedere all'istituto *de quo* nel caso in cui l'interessato sia indagato o imputato per una pluralità di reati, soltanto alcuni dei quali consentano l'accesso al rito alternativo. **Sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, Allotta, Rv. 263125** ha ritenuto che, in caso di procedimenti oggettivamente cumulativi, nei quali siano contestati all'imputato reati per i quali sarebbe possibile l'ammissione al beneficio e reati esclusi dallo stesso, la sospensione non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per quella parte dei reati per i quali sia consentito l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova è diretta alla completa eliminazione delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione "parziale". (Nella specie, relativa a reato associativo connesso ad altri reati, la Corte ha reputato corretta la decisione con la quale il giudice di merito non aveva disposto la separazione dei processi a seguito della richiesta di messa alla prova per i reati satellite).

Nel pervenire a tali conclusioni, la Corte ha sviluppato, in sintesi, due fondamentali profili argomentativi, l'uno fondato sul tenore letterale della disposizione chiave in



materia, l'altro aperto a considerazioni sistematiche poste in stretta connessione con la *ratio* dell'istituto: sotto il primo aspetto, si è osservato che il legislatore, nel formulare l'art. 168 *bis* cod. pen., non ha fatto riferimento ai reati ma ai “procedimenti per reati”, lasciando intendere *“una visione unitaria e complessiva della prospettiva di risocializzazione del soggetto che potrà realizzarsi attraverso la messa alla prova previa sospensione dell'intero ‘procedimento’ ma solo quando ciò sia possibile in relazione a tutti i reati in contestazione”*. Sotto il secondo aspetto, la sentenza in esame ha rimarcato come il sistema normativo non preveda un diritto assoluto per l'interessato di accedere alla sospensione con messa alla prova sulla base di una mera richiesta, ma prevede pur sempre l'esercizio di un potere valutativo del giudice articolato attraverso un giudizio prognostico positivo sulla possibilità di rieducazione del soggetto interessato. Orbene, per la formulazione di tale giudizio occorre considerare indici quali il tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione ed i motivi a delinquere, al fine eminente di valutare se il fatto contestato possa considerarsi un episodio del tutto occasionale o non sia, piuttosto, espressione di un sistema di vita, *“che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso modelli socialmente adeguati”*.

In tale prospettiva, appare davvero arduo sostenere che taluno possa essere “risocializzato” solo per alcuno dei fatti in contestazione e, al tempo stesso, continui a rispondere di altri (e, nella specie, assai più gravi) reati connessi per i quali è precluso l'accesso all'istituto in esame; reati che, già di per sé, contrastano con quella prognosi positiva di risocializzazione che rappresenta la *ratio* più autentica dell'istituto.



QUARTA PARTE

LE CONFISCHE